

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2159)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° agosto 1962 (V. Stampato n. 2364)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di
direzioni di Istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi
demaniali gratuiti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 116-*bis* aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta a decorrere dal 1° luglio 1959, la indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Ispettore generale amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 670, lire 22.000;

Direttore capo amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 500, lire 19.000;

Direttore superiore, coefficiente 402, e direttore amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 325, lire 15.100;

Vice direttore amministrativo e medico, coefficiente 271, lire 13.350;

Vice direttore aggiunto, coefficiente 229, lire 10.650.

Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotto di un quinto.

Per i funzionari celibi l'importo dell'indennità stessa è raggugliato alla metà di quello che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati con la stessa qualifica.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 1.667.760, si provvederà a carico del capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60; a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1960-61; a carico del capitolo 77 per l'esercizio 1961-62; a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1962-63 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.